

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi e a prestatori di lavoro, la responsabilità civile per i danni a terzi da prodotto, i danni materiali alla proprietà (all risks), e una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia del titolare o del socio, nonché la tutela legale e l'assistenza delle aziende.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "danni alla proprietà (all risks)":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato, ai macchinari e merci, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di un evento improvviso e accidentale qualunque ne sia la causa.
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per la perdita del contenuto (macchinari, merci, apparecchiature) posto nei locali dell'azienda indicati in polizza in conseguenza di furto, rapina o estorsione come descritti in polizza.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile fabbricato":** la garanzia copre i danni che l'assicurato deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose a seguito di richiesta di risarcimento quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e delle parti comuni. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):"** la garanzia copre i danni che l'assicurato deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose a seguito di richiesta di risarcimento quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie. La garanzia vale anche per (i) la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; (ii) azioni di rivalsa esperite dall'INPS; (iii) per il fatto delle persone considerate terze (es. prestatori di lavoro, appaltatori, ingegneri).
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):"** la garanzia copre i danni che l'assicurato deve risarcire per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui l'assicurato si avvale verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni.  
L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.

- ✓ **Garanzia "responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.):"** la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza fabbricati, venduti o distribuiti dall'assicurato che questi deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro messa in circolazione.
- ✓ **Garanzia "salvareddito":** la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subito dal titolare dell'azienda o dai soci **a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.**
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura il rischio dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato. Oltre al contraente sono assicurati anche: il titolare dell'azienda, i prestatori di lavoro ed i familiari del titolare (per le società di persone, ditte individuali e imprese familiari) nonché il legale rappresentante, gli amministratori e i prestatori di lavoro (per le società di capitali).
- ✓ **Garanzia "assistenza" in caso di sinistri previsti in polizza consistente in:** invio di un idraulico, invio di un elettricista, invio di un fabbro, invio di un serrandista, invio di un vetraio, invio di un sorvegliante, rientro anticipato, recupero dati, consulenza medica, invio di un medico.

E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

**Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.**



## Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile fabbricato" non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; (ii) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavori di pulizia, manutenzione, amministrazione dei fabbricati e impianti. Sono altresì escluse multe, ammende, penali e i danni alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C.T." non sono considerati "terzi": i soggetti di cui al punto (i) e (ii) di cui sopra nonché i prestatori di lavoro limitatamente alla garanzia R.C.O. ed altre persone che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C.T." ed "R.C.O." sono escluse multe, ammende e penali a carattere sanzionatorio.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C.P.," non sono considerati terzi i soggetti di cui al punto (i) e (ii) sopra riportati, nonché le società qualificabili rispetto all'assicurato come controllanti, controllate e collegate. Sono altresì escluse le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio, montaggio del prodotto difettoso, le spese per il ritiro dal mercato del prodotto, le spese per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, le spese per prove, analisi, controllo per la sicurezza del prodotto, gli importi a carattere sanzionatorio e i prodotti soggetti alla normativa tedesca.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "salvareddito" non sono assicurabili i soggetti affetti da alcolismo, insulino-dipendenza, tossicodipendenza, HIV, AIDS né le persone che nel corso di validità della polizza superino i 70 anni di età. Inoltre, sono escluse: (i) le malattie, malformazioni e stati patologici che hanno dato origine a cure o diagnosi prima della stipula della polizza; (ii) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti; (iii) malattie mentali, disturbi psichici; (iv) cura dell'AIDS e HIV, (v) prestazioni aventi finalità estetiche; (vi) malattie tropicali.**



## Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "danni alla proprietà (all risks)" sono esclusi, tra gli altri:

- ! i danni subiti da strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, dighe, pontili;
- ! i danni subiti da beni in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico;
- ! i danni subiti da terreni, boschi, alberi;
- ! i danni subiti da aeromobili, natanti, mezzi di trasporto su rotaie;
- ! i danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, atti di terrorismo;
- ! i danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni;
- ! i danni verificatisi in occasione di maremoto, eruzioni vulcaniche, valanghe, mareggiate, terremoto, inondazioni, alluvioni.

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- ! i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi;
- ! i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che con il contraente occupano i locali contenenti le cose assicurate, le persone per le quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere, gli incaricati della sorveglianza, persone legate al contraente o assicurato da vincoli di parentela;
- ! i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi per più di 8 giorni per i valori e più di 45 giorni per il contenuto, nonché i danni da mancato godimento delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile fabbricato" sono esclusi i danni, tra gli altri:

- ! prodotti da spargimento di acque, umidità, muffe;
- ! da furto e alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio;
- ! derivanti da interruzione o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi;
- ! derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, di industrie, commerci, arti e professioni.

Con riferimento alla garanzia "R.C.T.", sono esclusi:

- ! i danni da furto ed a cose derivanti da incendio, esplosione o scoppio;
- ! i danni da circolazione su strade di uso pubblico nonché da navigazione di natanti;
- ! i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- ! i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non abilitata;
- ! i danni a cose rimorchiate, movimentate, trasportate, a cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose in costruzione;
- ! cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

Con riferimento alla garanzia "R.C.T." ed "R.C.O.", sono esclusi, tra gli altri:

- ! i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni derivanti da malattie professionali;
- ! i danni provocati da prodotti anticoncezionali, vaccini.

La garanzia "R.C.P." non comprende, tra gli altri:

- ! i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dal contraente o dall'assicurato;
- ! i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento;
- ! i danni provocati da prodotti anticoncezionali, vaccini.

La garanzia "salvareddito" non è operante per l'inabilità temporanea a seguito di, tra gli altri:

- ! infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della polizza per le conseguenze dirette di infortuni accaduti precedentemente alla stipula;
- ! infortuni accaduti nella pratica di sport aerei, alle partecipazioni a gare motoristiche/nautiche;
- ! infortuni accaduti nella partecipazione ad allenamenti quando l'assicurato svolge tale attività a livello professionistico;
- ! infortuni accaduti nell'esercizio delle seguenti discipline quali a titolo esemplificativo: alpinismo, lotta, pugilato, rugby.

La garanzia "assistenza" non opera per i sinistri provocati o dipendenti da:

- ! guerra, terremoti, calamità naturali, trasmutazione dell'atomo;
- ! scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo.

La garanzia "tutela legale" non vale, tra gli altri, per:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- ! materia fiscale ed amministrativa salvo quanto espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività assicurata;
- ! controversie relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- ! controversie relative all'acquisto di beni mobili registrati.



## Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura "danni alla proprietà" vale solo nel territorio italiano.
- ✓ La copertura "furto" vale solo nel territorio italiano.
- ✓ La copertura "responsabilità civile fabbricato" vale solo nel territorio italiano.
- ✓ La copertura "R.C.T." vale nel mondo intero, **esclusi USA e CANADA.**
- ✓ La copertura "R.C.O." vale nel mondo intero.
- ✓ La copertura "R.C.P." vale nel mondo intero, **esclusi USA e CANADA.**
- ✓ La copertura "salvareddito" vale nel mondo intero con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.
- ✓ La copertura "tutela legale" vale in tutti gli Stati d'Europa, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente/assicurato ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante raccomandata.

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione di variazione alle informazioni riportate sul contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.**

- Il contraente/assicurato deve inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- **In caso di variazione dell'ubicazione dell'attività, deve darne tempestivo avviso a Zurich.**



## Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato all'intermediario o a Zurich tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge. Il premio, comprensivo delle imposte, è interamente dovuto anche in caso di frazionamento. E' possibile tuttavia la possibilità di suddividere il pagamento in rate senza alcun onere aggiuntivo.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità di pagamento:

- 1) premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati in polizza;
- 2) il premio viene pagato per tutta la durata in un'unica soluzione.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e finisce alla data indicata in polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.



## Come posso disdire la polizza?

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata spedita a Zurich **almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.**

La Compagnia può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.